



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 112/21

Lussemburgo, 22 giugno 2021

Sentenza nella causa C-872/19 P
Venezuela / Consiglio

Il Venezuela è legittimato ad agire contro un regolamento che introduce misure restrittive nei suoi confronti.

La Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva giudicato in senso contrario e gli rinvia la causa affinché statuisca nel merito del ricorso di annullamento

Tenuto conto del deterioramento della situazione in materia di diritti umani, di Stato di diritto e di democrazia, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, nel 2017, misure restrittive nei confronti della Repubblica bolivariana del Venezuela. Gli articoli 2, 3, 6 e 7 del regolamento 2017/2063¹ prevedevano, in particolare, un divieto di vendere o di fornire a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela attrezzature militari, nonché le tecnologie ad esso collegate, utilizzabili a fini di repressione interna, nonché un divieto di fornire a dette stesse persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Venezuela taluni servizi tecnici, di intermediazione o finanziari connessi alla fornitura di siffatte attrezzature.

Il 6 febbraio 2018, il Venezuela ha proposto un ricorso diretto all'annullamento del regolamento 2017/2063, nella parte in cui le disposizioni di quest'ultimo lo riguardano. Successivamente, ha adattato il suo ricorso affinché esso concernesse anche la decisione 2018/1656 e il regolamento di esecuzione 2018/1653², atti con i quali il Consiglio aveva prorogato le misure restrittive adottate. Con sentenza del 20 settembre 2019, il Tribunale dell'Unione europea ha respinto tale ricorso in quanto irricevibile, per il motivo che le disposizioni controverse non incidevano direttamente sulla situazione giuridica del Venezuela³.

Adita con un'impugnazione del Venezuela, la Corte si pronuncia sull'applicazione dei criteri di ricevibilità previsti all'articolo 263, quarto comma, TFUE, nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto da uno Stato terzo avverso misure restrittive adottate dal Consiglio in considerazione della situazione in tale Stato. Essa **annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva dichiarato irricevibile il ricorso del Venezuela diretto all'annullamento degli articoli 2, 3, 6 e 7 del regolamento 2017/2063 e rinvia la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nel merito di suddetto ricorso.**

Giudizio della Corte

In via preliminare, la Corte rileva che, poiché l'impugnazione del Venezuela non verte sulla parte della sentenza impugnata nella quale è stato respinto in quanto irricevibile il ricorso di tale Stato terzo diretto all'annullamento del regolamento di esecuzione 2018/1653 e della decisione 2018/1656, il Tribunale ha statuito in via definitiva al riguardo. La Corte ricorda poi che, secondo una giurisprudenza consolidata, essa può pronunciarsi, se necessario d'ufficio, su un motivo di ordine pubblico vertente sulla violazione delle condizioni di ricevibilità di cui all'articolo 263 TFUE.

¹ Regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2017, L 295, pag. 21).

² Decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 10) e regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 1).

³ Sentenza del 20 settembre 2019, Venezuela/Consiglio (T-65/18, EU:T:2019:649).

Nel caso di specie, essa **solleva d'ufficio la questione se il Venezuela possa essere considerato una «persona giuridica», ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE.** Al riguardo, rileva che dalla disposizione in parola non risulta che talune categorie di persone giuridiche non possano avvalersi della facoltà di proporre un ricorso di annullamento previsto da suddetto articolo. Peraltro, neppure dalla sua giurisprudenza precedente risulta che la nozione di «persona giuridica», utilizzata all'articolo 263, quarto comma, TFUE, sia oggetto di un'interpretazione restrittiva. La Corte sottolinea poi che il principio secondo cui l'Unione si fonda, in particolare, sul valore dello Stato di diritto risulta tanto dall'articolo 2 TUE quanto dall'articolo 21 TUE, al quale rinvia l'articolo 23 TUE, relativo alla PESC. In tali circostanze, essa dichiara che, conformemente all'articolo 263, quarto comma, TFUE, letto alla luce dei principi del controllo giurisdizionale effettivo e dello Stato di diritto, **uno Stato terzo dovrebbe avere la legittimazione ad agire, in quanto «persona giuridica», ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, qualora siano soddisfatte le altre condizioni previste da detta disposizione.** Essa precisa in proposito che **gli obblighi dell'Unione di vigilare sul rispetto dello Stato di diritto non sono subordinati ad una condizione di reciprocità. Pertanto, il Venezuela, in quanto Stato dotato di personalità giuridica internazionale, deve essere considerato una «persona giuridica» ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE.**

La Corte dichiara poi che **il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che le misure restrittive di cui trattasi non producevano direttamente effetti sulla situazione giuridica del Venezuela.** Al riguardo, essa constata che le misure restrittive di cui trattasi sono state adottate nei confronti del Venezuela. Vietare agli operatori dell'Unione di effettuare talune operazioni equivaleva in effetti a vietare al Venezuela di effettuare dette operazioni con tali operatori. Peraltro, poiché l'entrata in vigore del regolamento 2017/2063 aveva avuto come effetto l'applicazione immediata e automatica dei divieti previsti agli articoli 2, 3, 6 e 7 di quest'ultimo, siffatti divieti impedivano al Venezuela di procurarsi numerosi beni e servizi. La Corte ne deduce che tali disposizioni producono direttamente effetti sulla situazione giuridica di suddetto Stato. Essa rileva, in proposito, che non è necessario distinguere a seconda che le operazioni commerciali dello Stato in parola rientrino in atti di gestione (*iure gestionis*) o in atti di pubblici poteri (*iure imperii*). Analogamente, essa constata che la circostanza che le misure restrittive di cui trattasi non costituiscano un impedimento assoluto per il Venezuela di procurarsi i beni e servizi in discussione è irrilevante a tal fine.

Successivamente, **la Corte statuisce nel merito sugli altri motivi di irricevibilità inizialmente dedotti dal Consiglio dinanzi al Tribunale.** Per quanto riguarda il motivo vertente sulla mancanza di interesse ad agire del Venezuela, la Corte ritiene che, poiché i divieti previsti dagli articoli 2, 3, 6 e 7 del regolamento 2017/2063 sono tali da arrecare pregiudizio agli interessi, segnatamente economici, del Venezuela, il loro annullamento è, di per sé, idoneo a procurarle un beneficio. Per quanto riguarda il motivo vertente sul fatto che il Venezuela non sarebbe direttamente interessato dalle disposizioni controverse, la Corte ritiene che i divieti sanciti dagli articoli in discussione del regolamento 2017/2063 si applichino senza lasciare alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati di attuarli e senza richiedere l'adozione di misure di esecuzione. Avendo già constatato che le disposizioni in parola producono effetti sulla situazione giuridica del Venezuela, la Corte respinge tale motivo.

Infine, la Corte rileva che **il regolamento 2017/2063 costituisce un «atto regolamentare» ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE. Poiché gli articoli di tale regolamento contestati dal Venezuela non comportano, inoltre, misure di esecuzione, la Corte conclude che lo Stato terzo in parola è effettivamente legittimato ad agire contro questi ultimi sulla base di suddetta disposizione, senza dover dimostrare che tali articoli lo riguardino individualmente.**

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106